



COMUNE DI MACERATA

**POLIZZA RCT/O
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

- LOTTO 1 -

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ASSICURATO:

Esercente l'Amministrazione Comunale di Macerata relativamente alla gestione e funzionamento di tutti i pubblici servizi che istituzionalmente gli competono nell'ambito del proprio territorio oltre la proprietà e la gestione degli immobili di proprietà, condotti, in locazione, in comodato e/o in uso a qualsiasi titolo.

Per servizi istituzionali si intendono anche quelle attività trasferite o delegate dalle competenti autorità comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari ed ausiliarie – mediante strutture, mezzi e tecnologie ritenute dal Contraente stesso più idonei al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

€ 7.500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col il limite di:

€ 7.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di

€ 7.500.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

Responsabilità civile verso i «prestatori di lavoro» (R.C.O.):

€ 2.500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei «prestatori di lavoro» infortunati, ma col limite di

€ 2.000.000,00 per ogni infortunato

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O l'esposizione massima della Compagnia non potrà essere superiore a **€ 7.500.000,00**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

APPALTATORE	<p>La persona fisica o giuridica cui l'Contraente/Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.</p> <p>Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none">• il prestatore di un contratto di prestazione d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;• il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
COMPAGNIA	L'Impresa Assicuratrice.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente/Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Compagnia.
PRESTATORI DI LAVORO	<p>Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:</p> <p>quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;</p> <p>quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.</p>
RETRIBUZIONI	Tutto ciò che i "prestatori di lavoro" ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.
SCOPERTO	La parte dell'ammontare del danno espressa in percentuale che in caso di sinistro rimane a carico del Contraente/Assicurato.
SINISTRO RCT/RCO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il pagamento dalla prima rata del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 45 giorni da tale data; se il Contraente non paga entro tale termine, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **45°** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici di variazione/ aumento, potranno essere pagate entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno dalla data di decorrenza.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

ART. 3 – DURATA DELLA ASSICURAZIONE

Il presente contratto avrà decorrenza **dalle ore 24.00 del 30.09.2009** e scadenza **alle ore 24.00 del 30.09.2012** – senza obbligo di disdetta.

Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto tramite rateazione semestrale al 30.09 e 31.03 di ogni anno.

ART. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari alla determinazione del premio di regolazione.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei **45** giorni dal ricevimento del documento di regolazione emesso dalla Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **45°** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

ART. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa del Contraente/Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dal Contraente/Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

ART. 12 - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte, direttamente alla Compagnia o tramite il Broker al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, telex, telefax, o altra valida forma scritta.

ART. 14 – PLURALITÀ’ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 15- FORO COMPETENTE PER L’ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

Foro competente è esclusivamente quello di Macerata.

ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 17 - AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE SINISTRI

La Compagnia si impegna con cadenza **semestrale**, entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a fornire al Broker la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, riportante i seguenti dati:

Nr. del sinistro

Data dell'accadimento

Data della richiesta di risarcimento

Data dell'apertura del sinistro

Cognome, nome o ragione sociale del danneggiato

Importo liquidato e/o riservato

Rivalsa / Franchigia

ART. 18 - CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione Comunale di Macerata dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

L'opera del broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 10% da calcolarsi sul premio imponibile.

ART. 19 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti, che in caso d'interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/O

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività svolte.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222;
- per il fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, obiettori di coscienza, volontari e di tutti i soggetti di cui si avvalga l'Amministrazione Comunale.

Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.

L'assicurazione non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate, dalle A.S.L./A.O. e dagli Enti o società incaricati dalla gestione di pubblici servizi.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore ad Euro 2.500,00 calcolato sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che il Contraente/Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende anche i danni derivanti:

1. dalla proprietà, gestione e partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stands;
2. dall'esercizio di servizi cimiteriali(cimiteri e servizi funebri);
3. dall'esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali), corsi di istruzione professionali, doposcuola, colonie estive ed invernali, centri ricreativi estivi e invernali e ludoteche, compreso il servizio di trasporto con mezzi comunali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti;
4. dall'organizzazione, gestione, partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali di qualsiasi genere, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, escluso comunque: l'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili, nonché fuochi pirotecnici. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità sia di organizzatore che di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi;
5. dalla proprietà, esercizio e manutenzione di strade, piazze, ponti, fossi e canali, acquedotti, rete idrica, fognaria ed impianti di pertinenza, compresa la loro pulizia e compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione solo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.
6. dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani, compresi altri ricoveri di animali, nonché dalla custodia di animali in dotazione a giardini pubblici;
7. dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi (vedasi quanto previsto al successivo punto 23), teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, bagni pubblici, piscine pubbliche, farmacie o dispensari farmaceutici ;
8. dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, compresi i danni cagionati dai cibi, dalle bevande e dagli alimenti in genere distribuiti durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. . Limitatamente al caso di ingestione di cibi, bevande o alimenti guasti, e/o avariati, i prestatori di lavoro di cui all'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale (RCO) rientrano nel novero dei "terzi";
9. dalla proprietà, gestione e/o manutenzione di giardini e parchi pubblici, aiuole e verde pubblico in genere e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti. E' compresa la potatura e l'abbattimento di alberi. Sono compresi giochi vari non azionati a motore per bambini installati negli stessi e dovunque trovino adeguata sistemazione;
10. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, nonché spazi per affissioni anche a scopo elettorale, ovunque installati nel territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, le targhe e gli striscioni;
11. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
12. dal servizio di esazione tributi, contributi e tasse;
13. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
14. dalla proprietà di impianti di distribuzione del gas metano, tubazioni ed attrezzature;
15. da lavori di scavo e posa in opera di impianti e/o tubature;
16. dallo svolgimento di lavori di edili in genere, di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione effettuati su fabbricati ed opere di proprietà o su altri per i quali Il Contraente sia tenuto ad intervenire;
17. raccolta, trasporto rifiuti urbani in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione e/o navigazione di veicoli e/o natanti a motore;
18. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
19. dal servizio di Polizia Comunale nonché sorveglianza, anche armata;

20. ai servizi sanitari prestati all'interno dell'Amministrazione Comunale, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia si intende prestata a secondo rischio;
21. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
22. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
23. a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in consegna o custodia al Contraente/Assicurato, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati di sua proprietà, o di quelli ove si svolge l'attività del Contraente e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dalle stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto (anche tentato), incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sui veicoli e di quelli conseguenti al mancato uso;
24. dal servizio di pulizia dei locali adibiti dal Contraente all'attività assicurata con la presente polizza, comprese le aree esterne di pertinenza degli stessi;
25. dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
26. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale (compresi cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici, dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico) e la pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere;
27. dalle operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non, il cui uso è consentito dalla Legge, esclusi i danni da inquinamento, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare n.13;
28. dalla proprietà e/o gestione di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
29. dall'attività di rimozione veicoli non in avaria, effettuata dalle competenti Autorità. La garanzia sarà operante esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificamente autorizzate dal Contraente a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge. A parziale deroga di quanto indicato alla lettera l di cui all'Art. 4 Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le operazioni sopradescritte. La garanzia è prestata per il complesso delle seguenti operazioni non soggette alla disciplina prevista dalla legge 990/1969 e successive modificazioni:
 - carico e scarico di veicoli rimossi;
 - traino e/o trasporto dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito di tali veicoli.

Sono inoltre compresi in garanzia eventuali danni cagionati ai veicoli rimossi durante le operazioni sopraindicate, con esclusione comunque dei danni necessari e dei danni causati ad automezzi già incidentati.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) verificatisi durante le operazioni atte a riportare sulla sede stradale veicoli trovantisi, anche parzialmente, al di fuori della stessa;
- b) alle cose e/o agli animali che si trovino sui veicoli rimossi;
- c) subiti da tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, salvo quanto previsto all'articolo 2 (RCO) di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale;
- d) derivanti da circolazione stradale (L. 990/1969 e successive modificazioni).

Qualora le attività e i servizi sopradetti, compresi quelli non espressamente sopramenzionati ma che istituzionalmente competono al Contraente/Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore del Contraente/Assicurato in qualità di committente. S'intende esclusa la responsabilità civile propria di coloro che eseguono i lavori o i servizi per conto del Contraente/Assicurato stesso.

ART. 3 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, salvo quanto disposto dalla Condizione Particolare n. 2;

I soggetti sopra elencati, sono considerati a tutti gli effetti terzi, qualora subiscano il danno al di fuori del servizio prestato nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 4 – ESCLUSIONI

L'assicurazione RCT/O non comprende i danni

- da furto;
- soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n.990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e norme di esecuzione;
- soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n.990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e norme di esecuzione;
- derivanti dall'uso di aeromobili;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- derivanti dalla detenzione di esplosivi;
- derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiale e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- conseguenti ad inquinamento dell'ambiente, salvo quanto previsto all'art. 20 delle Condizioni Particolari;
- di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, anche se parzialmente, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici nei seguenti settori:
radio e tv
telefonia fissa e mobile
- derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme BSE.

ART. 5 - VALIDITÀ TERRITORIALE - VALIDITA' TEMPORALE.

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

ART. 6 - DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

ART. 7 – FRANCHIGIA FISSA

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta - per ciascun evento di **€ 1.500,00 (millecinquecento)** -, di conseguenza si intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste in polizza – mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero nei confronti della Contraente degli importi liquidati rientranti nella soglia della franchigia prevista. Gli importi dovuti a tale titolo, saranno recuperati dalla Società inviando al Broker, **con cadenza trimestrale, apposito riepilogo indicante il numero di sinistro, l'importo liquidato e l'importo dovuto a titolo di franchigia.** La Contraente si impegna entro un periodo massimo di 120 giorni, decorrenti dalla ricezione del documento, a liquidare gli importi dovuti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) **Responsabilità personale di : Amm.ri, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti del Contraente/Assicurato - lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del Dlgs 38/2000 – lavoratori a rapporto interinale - personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (soggetti diversamente abili, etc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lg. 626/94 e D.Lg. 494/96.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti del Contraente/Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
- 2) **Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL**

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati Terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
- 3) **Lavoratori interinali**
 - a) L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso Contraente/Assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.
 - b) La garanzia R.C.O. di cui all'art. 2 lettera B delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali come sopra definiti. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 C.C., a parziale deroga dell'art. 3. RCO lettera c delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, i lavoratori interinali come sopra definiti verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.
- 4) **Danni da partecipazione occasionale**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato: per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione; per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con il Contraente/Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
- 5) **Cessione di lavori in subappalto**

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sul Contraente/Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre

eseguono i lavori nei cantieri del Contraente/Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

6) **Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti**

La garanzia comprende i danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

7) **Detenzione e impiego di esplosivi**

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se il Contraente/Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

8) **Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente**

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

9) **Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati adibiti a pubblici servizi e non e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, a garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
- L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del Dlgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreche il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

10) **Committenza veicoli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

11) **Lavori presso terzi**

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Contraente/Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possano essere rimosse;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro.

12) **Danni alle cose in consegna e/o custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00, con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 100.000,00.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

13) **Danni a mezzi sotto carico o scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00=.

14) **Scavi e reinterri**

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 - con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00=.

15) **Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (sempreché non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 - con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00=.

16) **Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottermurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 - con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00=.

17) **Danni da interruzione o sospensione d'attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dalle Condizioni Particolari n.14) e n.15).

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 - con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.000.000,00.

18) **Danni subiti dai professionisti e consulenti**

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti di cui l'Contraente/Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Contraente/Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
- dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Contraente/Assicurato.

19) **Danni da furto**

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Contraente/Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 100.000,00=.

20) **Inquinamento accidentale**

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 10.000,00 con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.000.000,00=.

21) **Malattie professionali**

Si conviene che, a parziale deroga dell'Art. 2) RCTO, lettera b) di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, IL Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

22) **Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari ed amministratori del Contraente/Assicurato, salvo il caso di dolo.

CALCOLO DEL PREMIO

Preventivo retribuzioni	Tasso annuo Imponibile ‰	Premio annuo Imponibile
€ 8.000.000,00		

CALCOLO DEL PREMIO:

Premio Imponibile	€.
Imposta	€.
Premio annuo lordo	€.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA COMPAGNIA
